ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VINCI E CAPRAIA E LIMITE

Via dei Caduti sul Lavoro n. 2/4 – 50059 VINCI (FI)
Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale 82004510481
Codice Meccanografico FIIC868003
fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it
www.icvinci.edu.it

Circ. n. 15 del 15 settembre 2026

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VINCI-VINCI
Prot. 0016138 del 15/09/2026
IV (Uscita)

Alle famiglie
Ai docenti
della Scuola sec. di I grado
Al sito web

OGGETTO: Validità dell'anno scolastico 2026/2027 ai fini della valutazione finale degli alunni della Scuola secondaria di I grado

Si comunica alle famiglie che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, ai fini della validità dell'anno scolastico e della valutazione finale è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado e comunicato alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico.

Ai fini del computo si precisa che:

- il monte ore annuale di riferimento è quello complessivo e non quello delle singole discipline;
- rientrano nel monte ore annuale tutte le attività curricolari oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del Consiglio di classe;
- le assenze sono conteggiate in ore e comprendono anche gli ingressi posticipati e le uscite anticipate.
-

Ordine/percorso di studio	Monte ore settimanale	Monte ore settimanale delle attività oggetto di valutazione	Monte ore annuale delle attività oggetto di valutazione	Quota minima di frequenza	Monte ore minimo di frequenza	Monte ore massimo di assenza
Scuola secondaria di I grado	30	30	990	¾ del monte ore annuale personalizzato	743	247
Indirizzo musicale	33	33	1.089	¾ del monte ore annuale personalizzato	817	273
Alunni non avvalentisi dell'irc ordinario	29	29	957	¾ del monte ore annuale personalizzato	718	239
Alunni non avvalentisi dell'irc – indirizzo musicale	32	32	1.056	¾ del monte ore annuale personalizzato	792	264

Si precisa, inoltre, che la giustificazione dell'assenza non ne esclude il computo ai fini della validità dell'anno scolastico.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VINCI E CAPRAIA E LIMITE

Via dei Caduti sul Lavoro n. 2/4 – 50059 VINCI (FI)
Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale 82004510481
Codice Meccanografico FIIC868003
fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it
www.icvinci.edu.it

Ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 62/2017, il Collegio dei docenti può deliberare motivate deroghe al limite minimo di frequenza esclusivamente per casi eccezionali e per assenze congruamente documentate, purché la frequenza effettuata consenta al Consiglio di classe di disporre di sufficienti elementi per procedere alla valutazione. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

Deroghe al limite massimo – Delibera n. 12 del Collegio dei Docenti del 10 settembre 2026 per l'anno scolastico 2026/2027:

1) gravi e documentati motivi di salute;
2) terapie e/o cure programmate presso strutture pubbliche;
3) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I., debitamente e tempestivamente documentate;
4) adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (legge 516/88 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del 7° giorno – Legge 101/89 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'unione delle comunità ebraiche italiane sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987);
5) rientro nel Paese d'origine per motivi legali;
6) gravi motivi di famiglia e/o personali che devono essere comunicati preventivamente o al verificarsi della situazione e possono riguardare:
 a. provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 b. gravi patologie dei componenti del nucleo familiare o altre particolari situazioni che saranno sottoposte al Consiglio di classe e valutate dal Dirigente Scolastico.

Si ricorda che vengono considerate come presenze, quelle assenze che rientrano nella seguente casistica:

> alunni che, per causa di malattia, permangono in ospedale o in altri luoghi di cura ovvero in casa per periodi anche non continuativi durante i quali seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di appartenenza o che seguono per periodi temporalmente rilevanti attività didattiche funzionanti in ospedale o in luoghi di cura" (sezioni ospedaliere e istruzione domiciliare).

Si richiama, inoltre, l'art. 114, comma 4, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal D.L. 15 settembre 2023, n. 123, convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 159. Il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione e individua quelli assenti, senza giustificati motivi, per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi. Qualora l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione alla famiglia, il Dirigente scolastico procede alla segnalazione al Sindaco per i successivi adempimenti. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

VINCI E CAPRAIA E LIMITE

Via dei Caduti sul Lavoro n. 2/4 – 50059 VINCI (FI)
Tel. 0571/568138 - Codice Fiscale 82004510481
Codice Meccanografico FIIC868003
fiic868003@istruzione.it - fiic868003@pec.istruzione.it
www.icvinci.edu.it

L'art. 570-ter del Codice penale prevede specifiche sanzioni nei confronti del responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, dopo l'ammonizione prevista dall'art. 114 del D.Lgs. n. 297/1994, non regolarizzi la posizione del minore nei termini di legge. La disciplina dell'Assegno di inclusione richiede, inoltre, la documentazione dell'adempimento dell'obbligo di istruzione dei componenti minorenni nell'ambito del patto per l'inclusione e prevede, in caso di condanna definitiva per il reato di cui all'art. 570-ter c.p., la sospensione del beneficio nei termini stabiliti dalla legge.

Le famiglie sono pertanto tenute a monitorare con regolarità le assenze e a giustificarle tempestivamente.

Si richiama l'attenzione delle famiglie sull'opportunità di limitare le richieste di ingresso posticipato e di uscita anticipata alle situazioni di effettiva necessità, considerando che anche tali periodi di assenza concorrono al calcolo della frequenza richiesta ai fini della validità dell'anno scolastico.

Qualora sia prevista un'assenza di medio o lungo periodo, anche per viaggi o soggiorni nel Paese d'origine, la famiglia dovrà darne preventiva comunicazione scritta al Dirigente scolastico, indicando il periodo e la motivazione, mediante e-mail all'indirizzo FIIC868003@istruzione.it oppure mediante dichiarazione sottoscritta da consegnare alla segreteria didattica. La comunicazione ha valore esclusivamente informativo e non costituisce autorizzazione all'assenza, giustificazione automatica né riconoscimento di deroga al limite minimo di frequenza.

.

Il dirigente scolastico
Prof.ssa Francesca Polidori
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs.7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni

FRANCESCA POLIDORI
15.09.2026 18:03:56
CEST